

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19
del 18 MAGGIO 2021

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

Sommario

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO	6
CAPITOLO I.....	10
Art. 1 Finalità delle norme.....	10
Art. 2 Servizi	10
Art. 3 Atti a disposizione del pubblico	11
CAPITOLO II.....	12
Art. 4 Depositi di osservazione ed obitori.....	12
Art. 5 Depositi di osservazioni	12
Art. 6 Feretro	12
Art. 7 Verifica e chiusura feretri	13
Art. 8 Caratteristiche delle casse.....	13
Art. 9 Trasporti funebri.....	13
• Percorso del trasporto funebre.....	13
• Trasporto in altri Comuni	14
• Trasporto da altro Comune.....	14
• Trasporto all'estero o dall'estero	14
• Trasporto di ceneri e resti.....	14
• Trasporto per cremazione.....	14
• Trasporto di parti anatomiche riconoscibili.....	14

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

• Trasporto di feretri senza funerali.....	14
• Trasporto di salma.....	15
• Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	15
Art. 10 Disciplina del corteo	15
Art. 11 Esequie	15
Art. 12 I simboli religiosi	15
Art. 13 Posizione delle corone	15
CAPITOLO III.....	16
Art. 14 Cimiteri	16
Art. 15 Disposizioni Generali - Ammissione nei cimiteri	16
CAPITOLO IV	17
Art. 16 Disposizioni generali.....	17
Art. 17 Piano Regolatore Cimiteriale	17
CAPITOLO V	18
Art. 18 Inumazione	18
Art. 19 Cippo.....	18
Art. 20 Tumulazione.....	19
Art. 21 Deposito provvisorio.....	19
CAPITOLO VI	20
Art. 22 Esumazione ordinaria	20
Art. 23 Esumazione straordinaria	20

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

Art. 24	Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie.....	20
Art. 25	Estumulazioni	20
Art. 26	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	21
Art. 27	Oggetti da recuperare	21
Art. 28	Disponibilità dei materiali.....	21
CAPITOLO VII		22
Cremazioni.....		22
Art. 29	Crematorio.....	22
Art. 30	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	22
Art. 31	Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri.....	22
CAPITOLO VIII		25
Art. 32	Disciplina dell'ingresso	25
ORARIO FUNERALI		25
Art. 33	Divieti speciali.....	25
Art. 34	Obbligo di comportamento	26
Art. 35	Responsabilità	26
Art. 36	Fiori e piante ornamentali.....	26
Art. 37	Materiali ornamentali	26
CAPITOLO IX		28
Concessione tipo A		28
Concessione tipo B		28

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

Durata concessioni tipo B	29
Concessioni di tipo C (tombe in terra)	29
Concessione tipo D	29
Art. 40 Sepulture private	30
Art. 41 Diritto d'uso delle sepolture.....	30
Art. 42 Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali	30
Art. 43 Revoca della concessione.....	31
Art. 44 Decadenza della concessione.....	31
Art. 45 Effetti della decadenza o della scadenza della concessione	31
CAPITOLO X	32
Art. 46 Manutenzione delle sepolture private	32
Art. 47 Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri	32
Art. 48 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	32
CAPITOLO XI	34
Art. 49 Concessioni pregresse	34
Art. 50 Sanzioni	34
Art. 51 Rinvio	34

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO

Glossario

addetto al trasporto funebre: persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

colombaro o loculo o celletta ossario o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

inumazione: sepoltura di feretro in terra;

medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche;

operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

epidemiologici;

sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

urna cineraria: contenitore di ceneri.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

CAPITOLO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 Finalità delle norme

1. Le norme del presente regolamento sono dirette a disciplinare:
 - le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della loro dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali.
 - le attività di vigilanza sanitaria secondo principi di efficacia e di efficienza,
 - le prestazioni comunali relative ai servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, ovvero tutte quelle attività che si rendono necessarie per la destinazione dei cadaveri o parti di essi, per i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, la concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, la costruzione di sepolcri pubblici, la cremazione e tutte le attività connesse alla cessazione della vita e alla custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e smi, nella Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, nel Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 e smi, nella Legge 28 febbraio 2001 n. 26 e smi, nella Legge 20 maggio 2016 n. 76 nonché nelle altre disposizioni nazionali o regionali vigenti.

Art. 2 Servizi

1. Sono da ritenersi gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal presente regolamento:
 - a. il deposito delle salme;
 - b. la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - c. il recupero e il trasporto delle salme accidentate;
 - d. la deposizione delle ossa e delle ceneri nell'ossario comune;
 - e. l'inumazione dei cadaveri esumati o estumulati, ancora indecomposti;
 - f. la cremazione per i cadaveri di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - g. l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004;
 - h. le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria;
 - i. le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria nei casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'Autorità Giudiziaria; lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali secondo procedure fissate dai Regolamenti Comunali. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

2. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio segreteria sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, il Registro di cui all'art. 52 del DPR 10.09.1990, n. 285 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Inoltre, nell'ufficio segreteria sono accessibili al pubblico:
 - a. l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
 - b. copia del presente Regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

CAPITOLO II Norme di Polizia Mortuaria

Art. 4 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei (nell'ambito del Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici). Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con le strutture aventi tutti i requisiti di Legge.
2. L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone alle quali sono state somministrate nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13. 02.1964, n. 185.
5. In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.01.2005, n. 20278 ove il deceduto sia affetto da carbonchio, la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. È d'obbligo la cremazione. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato per tale funzione.

Art. 5 Depositi di osservazioni

1. La salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - all'abitazione propria o dei familiari;
 - all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
 - alla Sala del Commiato;
 - all'obitorio della Casa di Riposo per chi ne era ospite.

Art. 6 Feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto o tumulato se non chiuso in cassa avente le caratteristiche riportate nell'articolo 8.
2. In ciascuna cassa si può racchiudere un solo cadavere ad eccezione della madre e del neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con le altre cautele che potrebbero essere individuate dal Legislatore. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS è attestata dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 1/2007.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 8 Caratteristiche delle casse

1. Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in locali areati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
4. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dal DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 9 Trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 31 e seguenti, del Regolamento Regionale n. 6/2004 e n.1/2007.

• Trasporto nel Comune

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 comma 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004. Il feretro, preso in consegna dall'incaricato al trasporto, dev'essere accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio. Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

• Percorso del trasporto funebre

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

Terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve. Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore Polizia Locale.

- **Trasporto in altri Comuni**

Il trasporto di cadavere in un cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficio di stato civile a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Della suddetta autorizzazione di trasporto viene avvisato il Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.

- **Trasporto da altro Comune**

Il trasporto di cadavere proveniente da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze, direttamente al Cimitero.

- **Trasporto all'estero o dall'estero**

Il trasporto di cadavere da e per un altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 (approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379), o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

- **Trasporto di ceneri e resti**

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

- **Trasporto per cremazione**

Il trasporto di cadavere al forno crematorio è autorizzato dall'ufficiale di Stato Civile o dal Responsabile del Settore Servizi Demografici.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

- **Trasporto di parti anatomiche riconoscibili**

L'autorizzazione al trasporto di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall'A.T.S. competente per territorio.

- **Trasporto di feretri senza funerali**

I feretri delle persone decedute nelle proprie abitazioni, negli Ospedali, Istituti o Luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa, vengono trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

- **Trasporto di salma**

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale 6/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la visione della salma dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsia, per consegne agli istituti di studi ecc. ed i trasporti nel cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma art. 37 del Regolamento Regionale 6/2004.

- **Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, sarà il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agenzia ATS a disporre, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 10 Disciplina del corteo

1. L'organizzazione del corteo funebre è demandata al Responsabile del Settore Polizia Locale, che ne curerà l'ordine e il decoro.

Art. 11 Esequie

1. Il cadavere può sostare in Chiesa per la durata dell'ordinaria cerimonia religiosa. La sosta per particolari cerimonie religiose deve essere preventivamente concordata e autorizzata dal Responsabile del Settore Polizia Locale.
2. Il Comune assicura presso i Cimiteri spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 12 I simboli religiosi

1. Normalmente i mezzi di trasporto funebri recano il simbolo della religione cattolica.
2. A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa.

Art. 13 Posizione delle corone

1. Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui sono provviste le auto funebri.
2. È sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto.
3. Per i trasporti fuori del Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto funebre e dell'autofurgone.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

CAPITOLO III Cimiteri

Art. 14 Cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti, del Regolamento Regionale n. 6/2004 nei seguenti cimiteri:
 - Cimitero di Muscoline;
 - Cimitero di Castrezzone.

Art. 15 Disposizioni Generali - Ammissione nei cimiteri

1. È vietato, di norma, il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 - 105 del DPR 10.9.90 n. 285, agli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale e all'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003.
2. Le attività di custodia, di pulizia e di manutenzione, sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale. Nei cimiteri comunali, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzioni di origine, cittadinanza e religione:
 - a. Persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse stata in vita la loro residenza;
 - b. Persone decedute, i resti mortali o le ceneri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c. Persone decedute, i resti mortali o le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune;
 - d. Le persone non residenti al momento del decesso in quanto ricoverate presso residenze socioassistenziali, previo accertamento che l'emigrazione dal comune di Muscoline presso altro comune sia avvenuta in conseguenza del ricovero.
 - e. Persone non residenti ma aventi il coniuge già sepolto nel cimitero comunale;
 - f. Persone non residenti in vita nel Comune, se legate ad un rapporto di parentela in linea retta di primo grado ascendente (genitori) o discendenti (figli) con cittadini residenti nel Comune, verificata la disponibilità dei posti da parte dell'Amministrazione;
 - g. Religiosi nativi o operanti al momento del decesso nel Comune di Muscoline;
 - h. Altri casi saranno di volta in volta autorizzati dal Sindaco sentita la Giunta Comunale.
3. Si intendono residenti anche i soggetti che, seppure non iscritti nei registri anagrafici hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Muscoline e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dall'ufficio anagrafe.
4. La giunta comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

CAPITOLO IV

Disposizioni generali e Piano di Governo del Cimitero

Art. 16

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.
2. Compatibilmente con le esigenze dei campi di cui sopra, il cimitero può avere anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli dal 22 al 29 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. L'apposito Piano di Governo del Cimitero determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Art. 17

Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS e dell'ARPA.
3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
5. Ogni vent'anni o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano di governo del cimitero per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
6. La documentazione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

CAPITOLO V Inumazioni e Tumulazioni

Art. 18 Inumazione

1. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ATS, ai fini delle cautele igienico – sanitarie.
3. La durata della concessione d'uso del terreno è di anni venti dall'inumazione, non rinnovabili, previo pagamento della tariffa prevista dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Al termine dei 20 anni ritornerà nella disponibilità del Comune.
4. Le dimensioni delle fosse sono determinate in ottemperanza all'articolo 15 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 19 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, provvisoriamente da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, che dovrà essere posizionato sulla tomba.
2. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione di nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.
3. Entro nove mesi dall'inumazione, il concessionario dovrà provvedere alla messa in opera della lapide/monumento/cippo definitiva/o.
4. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono riportare, oltre che alla fotografia, il nome, cognome, data di nascita e di morte delle persone defunte ed anche, eventualmente, il nome di chi fa apporre il ricordo ed una breve epigrafe.
5. Si precisano di seguito le caratteristiche:
 - la lapide di marmo dovrà essere di colore bianco e dovrà avere le seguenti dimensioni cm.40 di altezza e cm.40 di larghezza, di spessore compreso tra i 3 e i 4 cm. di profondità, posata su piedistallo dello stesso materiale e dimensioni.
 - le opere di abbellimento delle lastre dovranno essere sottoposte alla richiesta di autorizzazione da presentare al Responsabile dell'Area tecnica.
6. Il concessionario ha la facoltà di scegliere liberamente il fornitore e/o posatore del monumento/cippo/lapide, comunicando obbligatoriamente all'Ufficio Tecnico o all'Ufficio Segreteria il nominativo dell'artigiano/ditta individuato/a.
7. L'artigiano/ditta incaricato/a per la posa del monumento/cippo/lapide, prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione, ha l'obbligo di contattare l'Ufficio Tecnico, informandolo sulla tipologia di manufatto che prevede di posare e, se richiesto dal predetto ufficio, deve rendersi disponibile ad un sopralluogo congiunto per verificare eventuali prescrizioni sull'esecuzione delle opere.
8. In casi eccezionali, su autorizzazione del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, sarà possibile collocare nei campi di inumazione, un cippo "a ricordo" di defunti dispersi. Le modalità della posa verranno decise con apposita disposizione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo pagamento dei relativi diritti.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

Art. 20 Tumulazione

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - tombe o loculi individuali;
 - cellette ossario per la raccolta dei resti mortali e urne cinerarie;
 - tombe di famiglia.
 - loculi di famiglia per resti mortali e/o urne cinerarie.
2. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, riportate nell'Allegato 2 al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 21 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento indicato in apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. Il deposito provvisorio non è ammesso in caso di tumultazione temporanea in attesa del trasferimento in altro Cimitero.
4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a sei mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumultazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumultato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

CAPITOLO VI Esumazioni - Estumulazioni

Art. 22 Esumazione ordinaria

1. Il turno ordinario di inumazione è di 20 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza di tale turno. I parenti più prossimi, qualora possibile, verranno preavvisati mediante apposite comunicazioni, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Art. 23 Esumazione straordinaria

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile del Settore Amministrativo, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 24 Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - nei mesi di maggio (dal 15 del mese) - giugno - luglio - agosto e settembre (fino al 15 settembre);
 - prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte, quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute;
 - quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;
 - le esumazioni straordinarie, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza di personale del Comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria al Servizio di Igiene Pubblica o con personale tecnico delegato dallo stesso.

Art. 25 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
 - a. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
 - b. Sono estumulazioni straordinarie quando l'operazione viene richiesta prima della scadenza della concessione.
 - c. Le salme, i resti, le ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune è obbligato a conservarle fino a quando

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari a tale scopo costruiti.

2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e, se necessario, in presenza del Responsabile o di un suo delegato del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali rimane presso il custode o tumulatore del cimitero e l'altra presso l'Unità Operativa Servizi Demografici.

Art. 26 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla Giunta Comunale con apposito atto.
3. A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90 il Responsabile del Servizio Cimiteriale, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.
4. Le ossa che verranno rinvenute dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, presentino domanda per depositarle nelle cellette ossario, in un loculo già occupato o in una tomba di famiglia.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali, di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 27 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto. Il verbale della consegna dovrà essere redatto dagli operatori che eseguono le estumulazioni in duplice copia uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato agli atti del Servizio Cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comando della Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 28 Disponibilità dei materiali

1. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati alla famiglia del defunto.
2. Le opere aventi valore artistico e storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

CAPITOLO VII Cremazioni

Art. 29 Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 30 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dal Responsabile del Settore Amministrativo a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultino essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione;
 - b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e/o in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c. copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
 - d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 31 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario, in un loculo oppure, salvo si disponga per la collocazione, in sepoltura privata.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - a. presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
 - b. volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:
 - a. generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b. il luogo di conservazione;
 - c. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e lett. d) della legge 30.03.2001, n. 130.
9. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
10. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
11. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, luogo preposto alla dispersione delle ceneri in alternativa al cinerario comune.
12. La dispersione delle ceneri all'interno del giardino delle rimembranze è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
13. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.
14. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

15. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente, ovvero per il Comune di Muscoline, nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
16. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
17. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

CAPITOLO VIII Norme Cimiteriali

Art. 32

Disciplina dell'ingresso

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e riportati su opportuna targhetta apposta sull'ingresso.

ORARIO FUNERALI

Le cerimonie funebri non potranno essere svolte:

- nei pomeriggi di sabato;
- in tutte le domeniche e nelle festività tradizionali;

La celebrazione dei funerali può essere autorizzata anche in deroga alla disposizione sopraindicata, qualora ricorrano due o più festività consecutive;

Nei giorni festivi non si effettuano le cerimonie funebri, salvo deroghe autorizzate dal Sindaco in caso di almeno due giorni festivi consecutivi.

2. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. Per motivi di salute o di età, il Responsabile del Settore Polizia Locale può concedere il permesso di visitare le tombe a mezzo di veicoli.
3. È vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
 - alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
 - alle persone in stato di ubriachezza o comunque in condizione non compatibile con la natura del luogo;
 - a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.
4. Forme particolari di cerimonie funebri possono essere effettuate all'interno del cimitero salvo la preventiva autorizzazione.

Art. 33

Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:
 - effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione e gli arbusti non possono superare l'altezza di m 0.80;
 - sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
 - calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

- rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;
 - gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale;
 - consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;
 - collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della giornata della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.
2. I divieti predetti sono applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 3. Il Responsabile del Settore Polizia Locale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 34 Obbligo di comportamento

1. Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e, comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno dei cimiteri un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.
2. È vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato, verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

Art. 35 Responsabilità

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'utilizzo di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 36 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere posizionati negli spazi a ciò dedicati, in mancanza, potranno essere utilizzate sistemazioni temporanee purché debitamente assicurate al fine di evitare situazioni di pericoli. I fiori freschi appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i Cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 37 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del Settore Tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti quegli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

CAPITOLO IX Tipo di concessione

Art. 39 Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali

1. A – Aree per tombe di famiglia (cappella o Monumentale);
2. B – Loculi individuali;
3. C – Tombe per inumazione
4. D – Nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali ed urne cinerarie;

Concessione tipo A

1. Nelle aree date in concessione per la costruzione della cappella gentilizia, dovranno essere realizzati loculi nel numero massimo consentito dalle dimensioni della cappella, ripartiti sui due lati, secondo un progetto tipo.
2. Nello stesso sarà indicato lo schema delle opere murarie principali ed i rivestimenti in armonia con le strutture cimiteriali preesistenti mentre verrà lasciata nella libera disponibilità del concessionario la progettazione delle opere artistiche di abbellimento che dovranno comunque essere preventivamente esaminate dall'Ufficio Tecnico, con successivo rilascio del permesso di costruire per la totalità dell'opera da realizzare e comunque nel rispetto dell'art. 27 del Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6.
3. La durata della concessione è di 99 anni e la manutenzione delle opere sarà obbligatoriamente curata a spese del concessionario.

Concessione tipo B

1. L'assegnazione delle concessioni, in generale, viene effettuata soltanto in caso di morte ed in ordine a serpentina, o sinusoidale, partendo dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra, in base alla data del decesso.
2. È consentita l'assegnazione in loculo contiguo in favore del coniuge superstite a condizione che quest'ultimo abbia un'età non inferiore a 70 anni.
3. L'assegnazione del loculo, con le stesse modalità dei commi 1 e 2, è consentita anche alla persona che, al momento del decesso, sia unita civilmente o convivente di fatto o "more uxorio" (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o dichiarazione sostitutiva circa la condizione "more uxorio") del defunto.
4. I concessionari dei commi 2 e 3, all'atto della richiesta, dovranno versare il canone fissato per il loculo in vigore a tale data. Alla data della tumulazione nel loculo di cui era concessionario ai sensi dei commi 2 e 3, dovrà essere versato l'importo determinato con riferimento agli anni necessari al raggiungimento del limite minimo di 30 anni.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

5. È possibile derogare al principio generale di assegnazione dei loculi come al comma 1, nel caso in cui l'unico parente in vita del defunto, non sia in grado di deambulare ma abbisogni di apposita carrozzella.
6. Lo spostamento delle salme nei loculi, su richiesta dei privati, è vietato. Tale facoltà è consentita solo all'Amministrazione Comunale per esigenze connesse ad interventi manutentivi o di riordino delle sepolture nei cimiteri oppure su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o Sanitaria.
7. È possibile inserire nei loculi, a spese del concessionario, cassette con resti ossei o urne cinerarie fino a capienza degli stessi.
8. Le cassette dei resti mortali e le urne cinerarie collocate in un secondo tempo nei loculi, rispettano la scadenza originaria della concessione.
9. È assolutamente vietato posizionare il portalumi o il portafiori sui listelli divisorii comuni.
Non è possibile posizionare lapidi a libro.

Durata concessioni tipo B

1. La concessione ha durata di 30 anni dal giorno dell'effettiva tumulazione. Allo scadere il loculo ritornerà nella disponibilità del Comune.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Le spese di tumulazione non sono incluse nel prezzo di concessione stabilito dalla Giunta Comunale con propria Delibera.
4. La concessione deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Concessioni di tipo C (tombe in terra)

1. Regolate da artt. 18 e 19.

Concessione tipo D

1. Nelle nicchie ossario possono essere tumulate urne cinerarie provenienti dalla cremazione di salme, oppure cassette di resti mortali o urne cinerarie derivanti dalla scadenza dei termini di concessione della tumulazione e dell'inumazione. I resti ossei e le ceneri di eventuale cremazione possono essere riposti in cellette ossario oppure nell'ossario e cinerario comune, secondo le disposizioni degli aventi diritto (o in un loculo già in concessione a familiari).
2. L'assegnazione delle cellette ossario avviene con il metodo a serpentina partendo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra.
3. La concessione ha durata di 25 anni e non è rinnovabile. Allo scadere la celletta ritornerà nella disponibilità del Comune.
4. Il numero delle cassette per resti ossei e delle urne cinerarie tumulabili nelle cellette ossario dipende dalle dimensioni dei contenitori e dipende comunque dalla capienza della celletta ossario.
5. Le dimensioni delle cellette ossario sono stabilite dal comma 4 dell'Allegato 2 al Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6.
6. Le lastre dei colombari sono fornite direttamente dall'Amministrazione. Sulle singole lastre di copertura potrà essere applicato in modo stabile un portalumi e porta fiori che dovrà essere installato sul lato sinistro della lastra. Tale accessorio potrà essere del medesimo materiale della lastra o in altro materiale metallico color testa di moro o nero micaceo a condizione che

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

non provochino macchie o aloni sulle lastre di marmo e sulle parti comuni e non potranno avere una sporgenza superiore a 10 cm.

7. La concessione deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
8. Il costo della concessione, comprese le spese di tumulazione, è stabilito dalla Giunta Comunale con propria Delibera.

Art. 40 Sepulture private

1. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 17, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private. Tali concessioni non sono cedibili a terzi.
2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonché all'esercizio delle potestà comunali.
3. I manufatti costruiti da privati o dall'Amministrazione Comunale su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.
4. I progetti tipo per la realizzazione delle tombe di famiglia saranno forniti dall'Ufficio Tecnico del Comune sulla base dei quali i concessionari dovranno attenersi.
5. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
6. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.

Art. 41 Diritto d'uso delle sepolture

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto della concessione.
3. In ogni caso l'uso delle sepolture private da parte dei concessionari non potrà avere fini di lucro e /o speculazione.

Art. 42 Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali

1. La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all' Ufficio di Polizia Mortuaria. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore,

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

concessionaria/e;

- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i soggetti che hanno titolo sulla concessione, al fine di conservare il diritto al subentro, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio Servizi Cimiteriali, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Gestore. Tale richiesta deve essere inoltrata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il subentro è obbligatorio nel momento in cui una salma deve occupare la tomba prenotata dopo la morte del concessionario. La rinuncia di chi è subentrato verrà accettata solo dietro richiesta di un nuovo subentrante. Colui che subentra ha facoltà di integrare il diritto di sepoltura, salva comunque la facoltà del Responsabile del Servizio Cimiteriale, entro il termine di 60 gg., di dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Art. 43 Revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata e, successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni.
3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

Art. 44 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza qualora non sia esercitato il diritto al subentro entro il termine di cui all'art. 42. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti 5 e 6 è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 45 Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale senza che

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile. Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione Comunale collocando i medesimi nel campo comune o nell'ossario comune.

CAPITOLO X

Norme tecniche

Art. 46 Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario e/o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Art. 47 Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

1. Chiunque lavori all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Responsabile dell'ufficio tecnico o dal suo delegato. Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia tributaria e di vigilanza e sicurezza sul lavoro.
2. Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri la domenica, nelle festività infrasettimanali e nel periodo che precede e segue la giornata della Commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione, salvo necessità comprovate, autorizzate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
3. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta. Per le operazioni di manutenzione o posa di lapidi, cippi e monumenti, dovrà essere contattato preventivamente l'ufficio tecnico, il quale potrà stabilire se il manufatto oggetto di posa sia adatto o meno ad essere installato sulla struttura preesistente; pena la rimozione forzata del manufatto a spese del committente.
4. Le lastre di marmo eventualmente sostituite, perché non idonee all'uso, dovranno rispettare le norme.

Art. 48 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale che presta servizio nei Cimiteri è tenuto:
 - a. all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nei cimiteri;
 - b. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - c. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - d. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - e. a dare la necessaria assistenza e prestazione all'Autorità Giudiziaria, per le autopsie e per

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

- la custodia dei cadaveri;
- f. a segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - g. a curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere in muratura di proprietà comunale;
 - h. a curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
 - i. a curare la pulizia dei padiglioni, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
 - j. a provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci ecc.
 - k. a eseguire gli sterri e alla sepoltura delle salme;
 - l. ad avvertire il Responsabile dei Servizi Cimiteriali per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria;
 - m. a vigilare che le lapidi, le pietre di sepoltura e i cippi siano conformi a quanto stabilito dal presente regolamento, vietandone in caso contrario la collocazione e segnalando il caso al Responsabile del Settore Ufficio Tecnico.

COMUNE DI MUSCOLINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Amministrativa

CAPITOLO XI

Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 49 Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 50 Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità previste della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 51 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, alla Legge 30.03.2001, n. 130, al D.P.R. 396/2000, alla L.R. 18.11.2003, n. 22, Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6 e ad ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.